

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA – SEZ. III BIS – UDIENZA DEL 3.4.2020

RICORSO PER ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI

NELL'INTERESSE DELLA RICORRENTE MARIA GIOVANNA PACE

NEL RICORSO CON MOTIVI AGGIUNTI RG N. 5826/2019

Promosso da **AIELLI GIANCARLO E ALTRI**, con gli avv.ti Domenico Barboni (C.F.: BRBDNC47R03F793H), Annamaria Nardone (C.F.: NRDNMR68M68F205Z) e Giacomina Clara Lacalamita (C.F. LCLGMC86T46A662Q),

c o n t r o

- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **M.I.U.R. – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE SARDEGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **M.I.U.R. – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

tutti rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, 00186, Via dei Portoghesi, 12,

e nei confronti di

- **Sig.ra Lanzotti Carmen**, via Settala n. 39, 20124 Milano
- **Sig.ra Barbieri Francesca in Morena**, Via Aldo Capitini n. 19, sc. A, 85100 Potenza;

- controinteressati -

OGGETTO: impugnazione elenco dei 3795 candidati ammessi a sostenere la prova orale pubblicato con DDG 27.3.2019 n. 395 nell'ambito del concorso nazionale per dirigenti ex DDG MIUR 23.11.2017 n. 1259; con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; impugnazione con motivi aggiunti della graduatoria generale nazionale per merito e titoli approvata con decreto 1.8.2019 n. 1205 del 1.8.2019 – come rettificato con decreto 1229 del 7.8.2019, con ogni atto presupposto connesso e consequenziale; impugnazione di schede di valutazione e verbali di correzione – resi accessibili quale “campione” dal MIUR con atto

AOODGPER RU 43707 del 4.10.2019 – degli elaborati di candidati risultati ammessi alla prova orale concorsuale nell'ambito della procedura bandita ex DDG 23.11.2017 n. 1259 nn. 738-821-1071-1798-2819-3426-3498-4045-6106-6142-6386-6608-6853-6998-7361-7496-7883-7943-8175-764-9120.

*

La ricorrente **Maria Giovanna PACE** (PCAMGV79H57H579L), nata a Rossano (CS) il 17.6.1979, residente in Montecchio Maggiore (VI), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Barboni (C.F.: BRBDNC47R03F793H), Annamaria Nardone (C.F.: NRDNMR68M68F205Z) e Giacoma Clara Lacalamita (C.F. LCLGMC86T46A662Q) del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano via A. Lamarmora, 36, elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al presente atto (*con elezione di domicilio digitale - anche ai fini delle comunicazioni, degli avvisi e delle notificazioni - presso i propri indirizzi P.E.C. comunicati dal Consiglio dell'Ordine di Milano al RegIndE: d.barboni@milano.pecavvocati.it - a.nardone@milano.pecavvocati.it - giacomaclara.lacalamita@milano.pecavvocati.it - e fax n. 02.55195362*) -

VISTI

gli atti resi noti in data 3.12.2019 da Corte dei Conti, Direzione Generale Risorse Umane, di Roma, a seguito di istanza di accesso - sotto il profilo degli effetti dei medesimi sulla legittimità della fase procedurale qui gravata, con specifico riferimento alla posizione della medesima ricorrente, propone i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

anche nei confronti di

- **SOTTOCOMMISSIONE N. 14 DEL CORSO CONCORSO PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA (EX D.D.G. 1259 DEL 23.11.2017)**, nominata con D.D. 31.12.2018 n. 20180 e s.m.i., in persona del Presidente *pro tempore*;

Per l'annullamento

del Verbale n. 6 del 15.2.2019 della continuazione delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte relativo alla riunione della sottocommissione n. 14 (costituita con D.D. 31.12.2018, n. 2080 per lo svolgimento del corso-concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza

scolastica) **(all. AA)**, *in parte qua*, nei limiti dell'interesse della ricorrente, in relazione a quanto risultava dal *“foglio di report delle relative timbrature riferite alla giornata del 15 febbraio 2019, come risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze Siap*Cdc”*, rilasciato da Corte dei Conti, Direzione Generale Gestione risorse umane, Roma, il 3.12.2019 **(all. BB)**; ed altresì – ove occorra - dal rapporto delle timbrature dei Collaboratori scolastici dell'Istituto Tecnico Statale per il Turismo “C.Colombo” di Roma riferito alla data del 15.2.2019 **(all. CC)** con ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi compresi la scheda di valutazione dell'elaborato n. 73, codice 3531, relativo alla candidata Maria Giovanna Pace **(all. DD, schede e elaborato)**.

e per la condanna

- dell'Amministrazione procedente, M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche in ogni sua articolazione periferica o territoriale, alla ri-correzione della prova scritta concorsuale relativa alla ricorrente Maria Giovanna Pace e/o alla diretta ammissione della stessa alla successiva fase concorsuale orale in sessione suppletiva convocata *ad hoc*.

PREMESSA IN FATTO

L'odierna ricorrente sosteneva la prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 23.11.2017 n. 1259 – che secondo il bando era una prova unica su tutto il territorio nazionale; computerizzata, consistente in cinque quesiti a risposta aperta, e due quesiti in lingua straniera a risposta chiusa.

La prova nazionale, invero, si svolgeva in due diverse date, e su due diverse tracce: la prima in data 18.10.2018; la seconda in data 13.12.2018 – riservata ai candidati della regione Sardegna e a quelli muniti di provvedimenti giurisdizionali.

Con D.D. n. 395 del 27.3.2019 il MIUR pubblicava, infine, l'unico elenco dei 3795 candidati che avendo superato con un punteggio pari o superiore a 70 punti la prova scritta nelle due date del 18.10.2018 e del 13.12.2018 erano ammessi alla prova orale - elenco nel quale l'odierna ricorrente non era inclusa (cfr. doc.1, ric.).

In particolare - come emerso a seguito della pubblicazione sul sito MIUR POLIS in data 8.5.2019 degli elaborati - la prof.ssa Pace riportava il voto finale 68,00/100 (cfr. all. DD).

Avverso detto elenco che determinava la sua esclusione dal concorso, illegittimo discriminatorio e lesivo - con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale - la docente proponeva il ricorso collettivo epigrafato lamentando violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; violazione per falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 4, comma 3-*quiquies*, d.l. 31.8.2013, n. 101 (convertito con l. 30.10.2013, n. 125); violazione per falsa applicazione dell'art. 8 del ddg n. 1259 del 23.11.2017; eccesso di potere per violazione dei principi di unicità della prova, *par condicio* tra i candidati; l'ingiustizia manifesta e il difetto di motivazione - in relazione ai diversi profili - che si traducevano in una fase procedurale relativa allo svolgimento della prova scritta fallace, discriminatoria, falsamente meritocratica, con effetti invalidanti sulla prova stessa, e sull'elenco degli ammessi alle prove orali in questa sede principalmente impugnato - con ogni atto presupposto connesso e consequenziale.

Come ben noto, nelle more processuali, Codesto Ecc.mo TAR Lazio - Roma - sez. III bis, disponeva l'“**annullamento in toto della procedura concorsuale in questione**” - con sentenze 2.7.2019 n. 8655 e 3.7.2019 n. 8670 sospese Consiglio di Stato con Ordinanze cautelari 12.7.2019 nn. 3512/2019 e 3514/2019.

Per l'effetto, il Ministero con decreto 1205 del 1.8.2019 (come rettificato con decreto 1229 del 7.8.2019) approvava la graduatoria generale nazionale di merito del concorso *de quo* - impugnata dall'odierna ricorrente con ricorso collettivo per motivi aggiunti nell'ambito del gravame già proposto, quale atto consequenziale, sopraggiunto e finale nell'ambito della procedura concorsuale, e perciò viziato nei medesimi profili trancianti.

Con successivo ricorso collettivo per motivi aggiunti nel ricorso principale, l'odierna istante impugnava altresì i provvedimenti di correzione e valutazione - resi accessibili quale “campione” dal MIUR con atto del 4.10.2019 - degli elaborati di candidati risultati ammessi alla prova orale concorsuale nell'ambito della procedura bandita ex DDG 23.11.2017 n. 1259 nn. 738-821-1071-1798-2819-3426-3498-4045-6106-6142-6386-

6608-6853-6998-7361-7496-7883-7943-8175-764-9120, del pari interessati da vizi inficianti l'intera fase concorsuale.

Con il presente atto, visto il *“foglio di report delle relative timbrature riferite alla giornata del 15 febbraio 2019, come risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze Siap*Cdc”*, rilasciato da Corte dei Conti, Direzione Generale Gestione risorse umane, Roma, il 3.12.2019 su istanza di accesso della prof.ssa Pace (cfr. all. BB), ed altresì – ove occorra - il rapporto delle timbrature dei Collaboratori scolastici dell'Istituto Tecnico Statale per il Turismo “C. Colombo” di Roma riferito alla data del 15.2.2019 (cfr. all. CC), la prof.ssa Pace impugna con ricorso per ulteriori motivi aggiunti **il Verbale n. 6 del 15.2.2019** della continuazione delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte relativo alla riunione della sottocommissione n. 14 (costituita con D.D. 31.12.2018, n. 2080 per lo svolgimento del corso-concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica) (cfr. all. AA), in parte qua nei limiti dei propri interessi, in relazione alle risultanze dei citati atti sopraggiunti, con ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi compresi la scheda di valutazione dell'elaborato n. 73, codice 3531, relativo alla candidata Maria Giovanna Pace (cfr. all. DD, schede e elaborato), alla luce dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. SUL VIZIO DELLA COMMISSIONE CONCORSUALE

Il provvedimento in questa sede gravato *in parte qua* si presenta censurabile in ragione della contraddittorietà emersa nella verbalizzazione della riunione in data 15.2.2019 della sottocommissione n. 14 del Corso-Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (costituita con decreto direttoriale n. 2080 del 31.12.2018), per la *“continuazione delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte”*, presso i locali dell'Istituto Tecnico “C. Colombo” di Roma (cfr. verbale n. 6, all. AA) – con effetti inficianti sulla perfezione della collegialità della sottocommissione stessa, e sugli atti dalla medesima compiuti - salve le eventuali responsabilità penali.

Il vizio in parola rileva nella specie considerato che tra le quindici prove scritte che la sottocommissione n. 14 correggeva e valutava durante quella riunione vi era quella **della prof.ssa Maria Giovanna Pace (n. 73; codice 3531, cfr. al AA).**

Si veda.

Nel citato verbale n. 6 – per quel che rileva – la sottocommissione n. 14 certificava quanto segue:

*“Il giorno **15 del mese di febbraio dell’anno 2019 alle ore 14.30** nei locali del ITT “CRISTOFORO COLOMBO”, Via Panisperna, 255, 00184 Roma RM, adibiti a suo ufficio, si riunisce la sottocommissione n. 14 [...] al fine di continuare le operazioni di correzione e di valutazione della prova scritta.*

Sono presenti:

IL PRESIDENTE Gambino Alberto

IL COMPONENTE Mangiola Maria

IL COMPONENTE Rago Sabina

IL SEGRETARIO Gentile Giuseppe

*Si procede ad accedere, attraverso la piattaforma riservata **e mediante l’inserimento delle credenziali (password) di tutti i membri della commissione**, ai testi dei quesiti della prova scritta espletata.*

***Per ogni prova corretta i commissari formulano (all’Unanimità e/o a Maggioranza) le proposte** di punteggio, conformi ai criteri di valutazione adottati.*

I punteggi sono inseriti nella scheda riepilogativa di ciascun candidato e riportati in sintesi nella seguente tabella [...].

*Al termine delle operazioni di correzione della prova scritta **l’intera Commissione procede alla validazione del voto** attribuito attraverso la piattaforma riservata.*

*Letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle **ore 21.00** ed è aggiornata al 16 febbraio 2019.*

IL SEGRETARIO Giuseppe Gentile [firma manoscritta, n.d.r]

IL PRESIDENTE Alberto Gambino [firma manoscritta, n.d.r.]” (cfr. all. AA).

In particolare e per quel che soprattutto interessa, in quel verbale venivano certificati i seguenti fatti e/o atti:

- **dalle ore 14.30 alle ore 21.00** del 15.2.2019 la componente Sabina Rago **era presente** nei locali dell’Istituto “Colombo” di Roma (**non risulta verbalizzato alcun allontanamento neppure momentaneo dai locali**);
- **qualche minuto dopo le ore 14.30 tutti** i membri della commissione – quindi anche Sabina Rago - **inserivano le proprie**

- credenziali** (password) nella piattaforma riservata, necessarie per poter accedere ai testi dei quesiti della prova scritta concorsuale;
- **per ciascuna** delle quindici prove corrette **tutti** i commissari – e così anche Sabina Rago - **votavano all'unanimità la proposta di punteggiare**;
- **l'intera** Commissione – e così anche Sabina Rago - **validava il voto attribuito**.

Com'è noto, il verbale è un atto giuridico appartenente alla categoria delle certificazioni, avente lo scopo di descrivere come certi, accaduti e veri, atti o fatti giuridicamente rilevanti compiuti alla presenza del verbalizzante, pubblico ufficiale o pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

Nondimeno nella specie quel verbale conteneva dichiarazioni che **non potevano rispondere al vero, né rappresentare atti e fatti realmente accaduti**: tali dubbi di falsità erano anche oggetto di un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 4.12.2019 nel quale si chiede che si proceda con le relative indagini ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità penali (**all. EE**).

Risultava infatti che la **componente della citata sottocommissione Sabina Rago era presente - nella sua qualità di Dirigente nei ruoli della Corte dei Conti Regione Lazio, Roma – presso gli uffici della ridetta Corte dei Conti in Via Baiamonti 25, in pari data 15.2.2019, dalle ore 8.09 alle ore 15.01**.

Tanto risultava dal *foglio di report delle relative timbrature riferite alla giornata del 15 febbraio 2019, come risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze Siap*Cdc*”, rilasciato alla prof.ssa Pace da Corte dei Conti, Direzione Generale Gestione risorse umane, Roma, il 3.12.2019, a seguito di sua istanza di accesso (cfr. all. BB).

Il report da ultimo citato si poneva in patente contraddizione con quanto certificato nel verbale concorsuale n. 6.

I due atti allegati attestavano infatti la contestuale, ancorchè impossibile, presenza, nella medesima data, nelle medesime ore - quantomeno nella fascia oraria che va dalle ore 14.30 alle ore 15.01 - della dirigente Sabina Rago sia nei locali dell'ITT “Colombo” in Roma, via Panisperna, 255, sia

presso gli uffici della ridetta Corte dei Conti in Via Baiamonti 25 – situati ad una distanza di circa 5 km rispetto alla scuola citata.

Non solo: i verbali certificano altresì il compimento da parte della dirigente Rago – in quella fascia oraria - di una serie di atti delicati e determinanti ai fini della stessa validità della fase procedurale di correzione degli elaborati scritti delle ricorrenti, in questa sede gravata: accesso ai files criptati attraverso credenziali personali; correzione, e valutazione delle prove scritte attraverso votazione e quindi validazione (cfr. all. AA).

Dal raffronto tra i due verbali **rimane indubbio che sia stata commessa una falsità in atto pubblico fidefacente**: senza voler entrare nel merito di una questione ormai rimessa alla magistratura penale (cfr. all. DD), è evidente che la falsità interessava il verbale concorsuale, considerato la maggior difficoltà - se non impossibilità - di mistificare i risultati del rivelatore delle presenze tramite timbratura presso la Corte di Conti.

*

Il dubbio di falsità nella verbalizzazione *de quo* si concretizzava - sotto altro profilo ed ove occorra - anche nella attestazione in calce all'atto stesso che *la seduta di correzione della prova scritta e validazione del voto era tolta **alle ore 21.00*** (cfr. all. AA).

L'attestazione era fortemente messa in dubbio, se non smentita, dagli orari di uscita dei collaboratori scolastici dell'Istituto Tecnico "C. Colombo" così come provati dalle rilevazioni elettroniche delle presenze: ebbene, da tali rilevazioni (timbrature badge) emergeva che gli ultimi collaboratori lasciavano l'Istituto alle **ore 18.24 e 18.37** (cfr. all. CC) dialchè non era verosimile che la riunione della commissione si fosse prolungata oltre quell'orario, e cioè che la commissione si fermasse nei locali dell'Istituto in assenza di collaboratori scolastici – ai quali sono riservati *ex lege* compiti di vigilanza, accoglienza e sorveglianza rispetto ai locali scolastici, essendo altresì depositari delle chiavi di accesso all'edificio.

Anche sotto tale aspetto, la commissione parrebbe aver certificato il falso in un verbale - atto con natura fidefacente -, ad integrare il delitto di falsità ideologica commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico.

*

In ogni caso – per quel che qui più rileva - valga il *periculum* che il verbale n. 6 redatto dalla sottocommissione n. 14 il 15.2.2019 non sia veritiero, e

che quindi la componente Sabina Rago non fosse presente alla riunione per la continuazione delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte – quantomeno tra le ore 14.30 e le ore 15.30 (considerato anche il tempo per raggiungere l'Istituto) – **a concretizzare il vizio di violazione del principio del collegio perfetto** - *ex se* idoneo a inficiare la composizione dell'organo concorsuale e degli atti dal medesimo compiuti in quella data, fino all'elenco finale gravato *in parte qua*. Tantopiù considerato che l'elaborato della ricorrente veniva corretto e valutato tra i primi (elaborato n. 73, codice 3531, quinto, nell'ordine, cfr. all. AA), quindi verosimilmente in un momento in cui la Commissione difettava della collegialità.

*

L'ordinamento infatti, nel prevedere principi quali quello della *collegialità perfetta* dell'organo giudicante intende garantire la serietà della selezione pubblica e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico – espressione del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione: in particolare, la commissione concorsuale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di compromissione dei citati principi.

Più in generale, per perseguire nella realtà pratica tali obiettivi, l'ordinamento prevede norme e principi cogenti che, in rapporto al citato principio costituzionale, configurano regole di condotta tipizzate, nella specie per l'amministrazione, che indefettibilmente vanno osservate nelle procedure concorsuali. La violazione di tali norme comporta un'illegittimità da pericolo astratto e presunto: solo con una siffatta rigorosa precauzione generale, infatti, è ragionevolmente garantita l'effettività del principio nei casi singoli.

Con queste cautele, elevate a inderogabili norme di condotta, la soglia dell'illegittimità rilevante viene anticipata all'accertamento della sussistenza di una condotta concreta non riconducibile a quella tipizzata. L'ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a compromettere l'imparzialità della selezione. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di

probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11.1. 2013, n. 102; Cons. Stato, sez. VI, 26.3.2012, n. 1740; si v. anche Cons. Stato, sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

In altre parole, nelle procedure concorsuali l'esigenza di assicurare il rispetto effettivo del principio costituzionale di imparzialità, e di meritocrazia ad esso sotteso, impone all'amministrazione una condotta tale da non consentire nemmeno astrattamente che si creino situazioni idonee a comprometterlo.

Nella specie, la sola evidenza che un verbale concorsuale – n. 6 del 15.2.2019 della sottocommissione n. 14 - **non consentisse di assicurare la situazione di collegialità perfetta, tipizzata** a garanzia del principio di imparzialità concorsuale – anche in assenza della certezza e/o della prova - si traduce nella compromissione dei principi di serietà, meritocrazia e imparzialità delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte concorsuali compiute in quella data (e viepiù in quella fascia oraria) dalla sottocommissione citata, e così in un'insanabile illegittimità delle stesse operazioni - e dell'elenco all'esito compilato. Illegittimità da rischio astratto e presunto, nel senso ridetto.

*

Quanto poi al principio della *collegialità perfetta* nell'ambito degli organi giudicanti nelle selezioni pubbliche, si ricorda che è opinione condivisa di giurisprudenza che nelle procedure relative a pubblici concorsi, la commissione giudicatrice costituisce appunto un *collegio perfetto*, che, in quanto organo consultivo straordinario dell'Amministrazione, deve espletare le valutazioni concorsuali a seguito di un giudizio comparativo che vede la **partecipazione effettiva di tutti i suoi componenti** (cfr. T.A.R. Roma, sez. III, 12.2.2008, n.1230; T.A.R. Salerno, sez. I, 25.7.2008, n.2174).

Si specifica in particolare che in sede di operazioni concorsuali la regola del collegio perfetto deve “trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati” (*ex multis*, T.A.R. Roma, sez. I, 11.10.2017, n.10185; Cons. Stato, sez. IV,

12.11.2015, n. 5137; Cons. Stato, sez. I, 11 luglio 2011, n. 1286; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1218).

E così si precisa: *“La caratteristica del c.d. ‘collegio perfetto’ riposa nella circostanza che esso deve operare con il **plenum dei suoi componenti nelle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale**”* (Cons. Stato, sez. VI, 3.9.2009, n. 5187; cfr. anche Cons. Stato sez. III, 3.3.2011, n.1368; Cons. Stato, Sez. IV, 12.3.2007, n. 1218; Cons. Stato, Sez. VI, 13.4.1991, n. 18; Cons. Stato, Sez. V, 22.3.1999, n. 302).

Ebbene – a fronte del riferito *periculum* di una compromissione del principio in parola – sta la patente certezza che la sottocommissione concorsuale n. 14 svolgesse attività tecnico-discrezionali, nella specie di valutazione e di correzione delle prove scritte svolte dalle ricorrenti – attività rispetto alla quale i relativi giudizi tecnici devono risultare dalla partecipazione effettiva di tutti i suoi componenti (T.A.R. Salerno, Sez. I, 25.7.2008, n. 2174; T.A.R. Roma, Sez. 3 quater, 12.2.2008, n. 1230).

Per l'effetto – e nel senso ridetto – può dirsi sussistente l'elusione del principio del *collegio perfetto*, e così il grave vizio di composizione della sottocommissione e del relativo operato.

In proposito, è canone altrettanto pacifico e notorio che **“la irregolare composizione delle commissioni determina, in ogni caso, un vizio (assimilabile alla incompetenza) degli atti adottati dall'organo irregolarmente composto**, suscettibile di essere azionato in giudizio senza che - ai fini dell'interesse all'impugnazione - debba di volta in volta valutarsi se l'irregolarità costituisca il sintomo di un vizio di altra natura” (così, T.A.R. Genova, sez. II, 10.12.2005, n. 1648; T.A.R. Catania, sez. IV, 09.2.2012, n.338).

Puntualmente si giudicava che *“la produzione di copia del verbale è sufficiente a dimostrare la sussistenza del vizio dedotto, senza che possa esigersi dall'interessata [...] la prova della effettiva assenza (fisica) del ... componente della Commissione in quella occasione, che sarebbe difficilmente dimostrabile, svolgendosi l'attività valutativa in seduta non pubblica, come avviene per la prova orale”* (T.A.R. Catania, n. 338/2012, cit.).

Nel caso di specie – come ribadito - il *periculum* di assenza della Sabina Rago è ben desumibile dal confronto tra il verbale e il *report* allegati, tra loro incompatibili, e come tali *sufficienti a dimostrare la sussistenza del vizio dedotto*.

Si concluda che le segnalate e documentate circostanze si presentavano *ex se* idonee a viziare la composizione dell'organo concorsuale e gli atti dai medesimi compiuti *in parte qua* con riguardo alla prova scritta della odierna ricorrente, secondo il noto principio secondo cui **“l'illegittimità della composizione della Commissione giudicatrice vizia tutte le operazioni da essa compiute ed il risultato finale del concorso”** (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, 12.3.2007, n. 1218; cfr. Cons. Stato Sez. V, 7.10.2002, n. 5279).

Tali atti vanno perciò annullati nella parte di interesse ai fini della rinnovazione delle operazioni di correzione e valutazione della prova scritta della ricorrente – viziate nei profili esposti – da parte di una diversa commissione e/o dell'ammissione alla fase concorsuale successiva.

P.Q.M.

E con riserva di altro produrre e dedurre la ricorrente *ut supra* assume allo stato le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III bis, *contrariis rejectis*, così

GIUDICARE

(fermo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, al ricorso per motivi aggiunti, e al ricorso per ulteriori motivi aggiunti)

NEL MERITO, annullare, il Verbale n. 6 del 15.2.2019 della continuazione delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte relativo alla riunione della sottocommissione n. 14 (costituita con D.D. 31.12.2018, n. 2080 per lo svolgimento del corso-concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica), *in parte qua*, nei limiti dell'interesse della ricorrente, in relazione a quanto risultava dal “*foglio di report delle relative timbrature riferite alla giornata del 15 febbraio 2019, come risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze Siap*Cdc*”, rilasciato da Corte dei Conti, Direzione Generale Gestione risorse umane,

Roma, il 3.12.2019; ed altresì – ove occorra - dal rapporto delle timbrature dei Collaboratori scolastici dell'Istituto Tecnico Statale per il Turismo "C.Colombo" di Roma riferito alla data del 15.2.2019, con ogni atto presupposto connesso e consequenziale ivi compresi la scheda di valutazione dell'elaborato n. 73, codice 3531, relativo alla candidata Maria Giovanna Pace; **ai fini della ri-correzione e ri-valutazione della prova scritta concorsuale svolta dalla Prof.ssa Maria Giovanna Pace da parte di una diversa commissione; e/o della diretta ammissione della Prof.ssa Maria Giovanna Pace alla successiva fase concorsuale, anche in sessione suppletiva convocata ad hoc;**

- **condannare** le Amministrazioni resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari.

*

Si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è soggetta al versamento del contributo unificato pari a **Euro 325,00** ai sensi della normativa vigente in materia.

*

Si allegano i seguenti documenti:

AA) Verbale n. 6 del 15.2.2019 della continuazione delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte sottocommissione n. 14;

BB) foglio di report timbrature del 15 febbraio 2019 Siap*Cdc – Corte dei Conti Lazio, Roma;

CC) rapporto timbrature Collaboratori scolastici dell'Istituto Tecnico Statale per il Turismo "C.Colombo" di Roma del 15.2.2019;

DD) scheda valutazione prova 3531 sottocommissione 14 e relativo elaborato;

EE) Esposto Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 4.12.2019.

*

Con osservanza.

Milano – Roma, 8 gennaio 2020

Domenico Barboni Annamaria Nardone Giacomina Clara Lacalamita
(Atto firmato digitalmente ai sensi di legge)